

## **Associazione non Riconosciuta RELEVIA**

### **- Statuto -**

#### **Art. 1 - Denominazione e sede**

L'Associazione denominata RELEVIA ha sede legale in Faenza, attualmente in Piazza Martiri della Libertà n. 7 e recapito in Asti, attualmente in Nizza Monferrato, Viale Partigiani nr. 45.

#### **Art. 2 - Scopo**

Relevia ha come obiettivo primario quello di creare una rete di conoscenze tra professionisti, esperti e cultori del settore della geomatica, tale da consentire una migliore realizzazione dei progetti richiesti dalle committenti grazie alla messa in campo delle competenze specifiche degli associati. La rete di tecnici professionisti è basata sulla reciproca **fiducia, alleanza e mutualità**, al fine di consentire un ottimale svolgimento degli incarichi in un'ottica di condivisione basata sulle competenze proprie di ciascun socio.

L'Associazione inoltre effettua studi, promozione e divulgazione dei nuovi metodi di rilievo e misurazione automatica e non, di telerilevamento, GIS e di integrazione dei dati propri in materia di geomatica, a supporto della progettazione e delle attività similari in architettura, ambiente, industria, infrastrutture, nautica, archeologia ecc., per contribuire allo sviluppo di un mondo più vivibile.

L'Associazione potrà svolgere anche attività di formazione, in collaborazione con enti, associazioni e istituti con finalità didattiche organizzando, corsi di formazione, laboratori permanenti, enti formativi in genere e comunque qualunque tipo di disciplina pratica o teorica che a giudizio dei soci risulti inerente all'attività.

L'Associazione potrà, altresì svolgere qualsiasi attività culturale, artistica e ricreativa, lecita e aderente agli scopi del sodalizio, anche nelle sedi di altri enti o associazioni che aderiscono al progetto di attività sopra esposto.

L'associazione è apartitica e apolitica e non ha scopo di lucro.

#### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art. 4 - Soci**

Possono far parte dell'associazione cittadini che abbiano compiuto 18 anni di età e che non siano iscritti ad organismi con finalità incompatibili a quelli del presente Statuto.

Possono chiedere l'iscrizione i cittadini stranieri purché stabilmente residenti in Italia.

La qualifica di socio si acquista presentando la domanda sottoscritta da un socio presentatore. Tale domanda verrà vagliata da tutti i soci iscritti nel libro soci ed eventualmente respinta oppure accettata, in modo inappellabile, dalla unanimità del Consiglio Direttivo.

La domanda di iscrizione comporta l'adesione ai principi dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché entrano di diritto a far parte dell'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 5 - Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà se possibile in contraddittorio con l'interessato o in ogni caso indistintamente dalla sua presenza o meno ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Art. 6 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente
- il consiglio direttivo
- il collegio dei revisori contabili.

#### **Art. 7 - Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

#### **Art. 8 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Art. 9 - Compiti dell'assemblea**

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta ordinaria o elettronica, o fax.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

#### **Art. 10 - Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

#### **Art. 11 - Assemblea straordinaria**

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

#### **Art. 12 - Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

#### **Art. 13 - Dimissioni**

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 14 - Convocazione Direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

#### **Art. 15 - Compiti del consiglio direttivo**

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 16 - Il bilancio**

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

#### **Art. 17 - Il Presidente**

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Art. 18 - Il Vice presidente**

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 19 - Il Segretario**

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

#### **Art. 20 - Il Collegio dei revisori contabili**

Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente.

Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.

Il collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

#### **Art. 21 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 22 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.

#### **Art. 23 - Quota annuale, versamenti, avanzi di gestione**

L'importo della quota annuale viene fissato dal consiglio direttivo con periodicità annuale. L'adesione è subordinata alla previa sottoscrizione della quota.

I versamenti all'associazione, siano essi a titolo di sottoscrizione della quota sociale oppure come donazione o contributo, si considerano fatti a fondo perduto. In nessun caso può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

#### **Art. 24 – Rapporti professionali**

Il rapporto professionale, eventualmente nato a seguito dell'appartenenza all'Associazione, intercorre direttamente tra il committente e il singolo socio, che di persona è professionalmente responsabile della propria attività.

In caso di controversia con il committente, le conseguenze economiche, comprese le spese di difesa e il risarcimento dei danni per illeciti civili e penali, sono a carico del socio. L'associazione non stipulerà alcun contratto di assicurazione per la copertura dei rischi professionali per l'attività svolta dai soci nell'ambito dell'associazione.

Gli associati devono rendere nota la loro appartenenza all'Associazione nello svolgimento di incarichi, derivanti o comunque riconducibili all'Associazione stessa; nei rapporti professionali svolti a titolo individuale, devono comunicare al committente la estraneità del rapporto rispetto all'associazione. Ogni associato deve segnalare tempestivamente agli altri soci e ai terzi interessati le situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi che eventualmente dovessero verificarsi per l'assunzione o l'espletamento di un incarico.

Gli associati, per l'espletamento di incarichi per i quali non dispongono di strumenti o competenze adeguate, si impegnano a privilegiare gli iscritti all'Associazione.

Le prestazioni come sopradescritte, eseguite dagli associati, devono essere fatturate direttamente al committente in relazione all'attività svolta dall'associato o dagli associati che hanno eseguito la prestazione stessa, sulla base delle tariffe a loro applicabili.

#### **Art. 25 - Sezioni**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.



Piazza Martiri della Libertà nr. 7, Faenza (Ra) - 48018  
Viale Partigiani nr. 45, Nizza Monferrato (AT) - 14049

+39 0546 1976044 info@relevia.it

#### **Art. 26 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo.